

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA COMMISSARIALE N. C/7 DEL 17 GENNAIO 2007.

Oggetto: Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e n. 3501/2006– Definizione delle percentuali da applicare per il calcolo dei contributi avviati con Ord C/3 del 27/7/2006.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24/02/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

Richiamato il decreto del 18/11/2004 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30/11/2005, prorogato al 31/12/2006 con decreto PCM del 2/12/05 per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;

Visto il successivo decreto del 13/01/2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31/12/2006 in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito le medesime provincie nel mese di novembre 2005;

Visto il decreto PCM del 27/12/2006 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione ai suddetti eventi fino al 31/03/2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29/09/2005 con la quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30/12/2004, n. 311, ed in particolare è stato attribuito alla Regione Toscana per gli eventi atmosferici verificatisi nell'ottobre 2004 nelle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena un contributo annuale di euro 600.000,00 con il quale è stato stipulato un mutuo per l'importo complessivo di euro 6.959.511,37;

Vista l'ordinanza PCM n. 3501 del 9/03/2006 con cui sono state previste “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005”;

Preso atto che all'art. 1 della predetta ordinanza PCM l'Assessore alla protezione civile della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per le predette situazioni di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225;

Visti gli artt. 1 e 2 dell'ordinanza sopra richiamata che individuano le competenze attribuite al Commissario delegato tra cui in particolare, ai sensi del comma 3 lett. b) e c) art. 1:

- la realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio;
- l'erogazione di contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o distrutti;

Preso atto che le risorse finanziarie a disposizione sono utilizzabili esclusivamente per interventi sui beni immobili, come specificato nell'ordinanza PCM 3464/2005 e nella

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1/12/2005 relativa alle “Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’ordinanza PCM 3464/2005”;

Vista l’ordinanza commissariale C/2 del 18/07/2006 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie destinando euro 700.000,00 per l’avvio di procedure contributive per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dei privati;

Preso atto che con Ord. P.C.M. n. 3534 del 25/7/2006 sono stati assegnati al Commissario contributi annuali pari a euro 101.900,00 per la durata di quindici anni a partire dal 2006;

Verificato che nell’incontro del 20/12/2006 presso il Dipartimento della Protezione Civile è stato concordato che la prima annualità del predetto contributo verrà erogata direttamente ai Commissari delegati / alle Regioni e che con prossima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri i Commissari Delegati / le Regioni saranno autorizzate alla contrazione di mutui quattordicennali a partire dal 2007;

Verificato che con Ord. C/3 del 27/7/2006 sono state avviate le procedure contributive a favore dei privati gravemente danneggiati dagli eventi 29 e 30 ottobre 2004 e novembre 2005 nelle Province di Arezzo, Grosseto e Siena;

Preso atto che, in applicazione delle suddette disposizioni, i Comuni, richiamati nell’allegato A alle presenti disposizioni, hanno proceduto all’istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati danneggiati e che i relativi esiti sono stati trasmessi ai fini della determinazione della percentuale di contributo;

Considerato che al fine di poter erogare le percentuali massime ai proprietari di abitazioni di residenza previste dalle disposizioni richiamate risulta necessario destinare anche il contributo annualità 2006 previsto dall’Ord. PCM 3534/2006 di euro 101.900,00 alle procedure contributive nei confronti dei privati danneggiati, per cui l’ammontare complessivo delle disponibilità ammonta a euro 801.900,00;

Valutato quindi di applicare le percentuali previste al punto 2.3 dell’allegato A, secondo i criteri di priorità indicati al punto 3.3.2 del medesimo allegato, e punto 2 dell’allegato B all’Ord. C3/2006, ossia:

- 75% del valore del danno ammesso a contributo per gli immobili “prima casa”;
- 60 % del valore del danno ammesso a contributo per gli immobili “in locazione”;
- 25 % del valore del danno ammesso a contributo per gli immobili “seconda casa”;

destinando ai Comuni interessati gli importi indicati nell’allegato A alla presente ordinanza;

Dato atto che, in applicazione dei criteri per la determinazione del danno previsti nelle suddette disposizioni e a seguito dell’istruttoria effettuata dai Comuni, si possono individuare tre gruppi di soggetti beneficiari e segnatamente:

- 1) soggetti ammissibili con documentazione di spesa già prodotta;
- 2) soggetti ammissibili con documentazione di spesa da produrre nel termine indicato dai Comuni;
- 3) soggetti ammissibili con documentazione di spesa da produrre entro 30 giorni dal termine assegnato dai Comuni per l’esecuzione degli interventi di ripristino non ancora effettuati o completati;

Considerato che i Comuni, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, devono provvedere a:

- a) applicare le percentuali come sopra definite e determinare il contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario;
- b) ammettere a contributo, in base a quanto definito nella lett. a), con proprio provvedimento, i soggetti beneficiari, dandone ai medesimi informazione;
- c) comunicare ai soggetti di cui al precedente punto 2) il termine entro cui produrre i giustificativi di spesa;
- d) confermare ai soggetti di cui al punto 3) la data di conclusione degli interventi, come determinata dall'attività di sopralluogo, e comunicare il decorso degli ulteriori 30 giorni per la produzione della documentazione di spesa;

Considerato che i Comuni devono altresì provvedere (punto 4.1 Allegato A dell'Ord. C 3/2006) a definire le modalità dei controlli ed effettuarli entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione a contributo;

Valutato che per esigenze di semplificazione ed economia del procedimento la documentazione contabile presentata dai beneficiari debba opportunamente essere trattenuta agli atti dei Comuni con le modalità previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti pubblici e resa disponibile per i controlli di competenza, alle amministrazioni finanziarie dello Stato;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione tramite ordinativi di pagamento alla ricezione da parte dei Comuni delle:

- a) disposizioni assunte per l'attività di controllo;
- b) attestazioni circa la disponibilità della documentazione contabile presentata dai beneficiari e la relativa verifica positiva, da trasmettere al Commissario anche per stralci secondo il modello allegato B;

Preso atto che ai fini della rendicontazione della contabilità speciale intestata al Commissario i Comuni devono trasmettere entro 30 gg. dall'avvenuta liquidazione ai beneficiari i relativi mandati di pagamento quietanzati;

ORDINA

1- di destinare il contributo annualità 2006 previsto dall'Ord. PCM 3534/2006 di euro 101.900,00 alle procedure contributive nei confronti dei privati danneggiati, per cui l'ammontare complessivo delle disponibilità ammonta a euro 801.900,00;

2- di applicare le percentuali previste al punto 2.3 dell'allegato A, secondo i criteri di priorità indicati al punto 3.3.2 del medesimo allegato, e punto 2 dell'allegato B all'Ord. C3/2006, ossia:

- 75% del valore del danno ammesso a contributo per gli immobili "prima casa";
- 60 % del valore del danno ammesso a contributo per gli immobili "in locazione";
- 25 % del valore del danno ammesso a contributo per gli immobili "seconda casa";

destinando ai Comuni interessati gli importi necessari per l'erogazione dei contributi ai privati indicati a fianco di ciascun Comune nell'allegato A alla presente ordinanza;

- 3 - di procedere alla liquidazione tramite ordinativi di pagamento alla ricezione da parte dei Comuni delle:
 - a) disposizioni assunte per l'attività di controllo;
 - b) attestazioni circa la disponibilità della documentazione contabile presentata dai beneficiari e la relativa verifica positiva, da trasmettere al Commissario anche per stralci secondo il modello allegato B;
4. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni di cui all'allegato A oltre che alle Province di Arezzo, Grosseto e Siena;
5. di dare pubblicità al provvedimento in oggetto mediante inserimento del relativo file nel sito web <http://servizi.protezionecivile.toscana.it> della Regione Toscana, sotto il link "Gestioni commissariali" e di pubblicare avviso di tale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Marino Artusa

Visto
Il Dirigente Responsabile
Del Settore Sistema regionale della protezione civile
D.ssa Cristina Francini

Visto
Il Direttore Generale
Della Direzione Generale della Presidenza
Dott. Valerio Pelini